

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA INTERREGIONALE PER LA COSTITUZIONE DELLA
 AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA -
 LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 15.
 PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Protocollo n. (GBO/91/10277)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che in data 9 giugno 1989 è entrata in vigore la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- che tale legge ha contenuti e finalità generali innovativi e caratteristiche e funzioni di legge quadro di principio e di riforma economico-sociale e quindi di indirizzo e vincolo per le regioni a statuto speciale e ordinario;
- che la stessa legge n. 183/89 trasferisce o delega alle Regioni ulteriori competenze in materia di difesa del suolo, e disciplina la partecipazione delle Regioni ad innovative istituzioni di coordinamento, quali le autorità di bacino per i fiumi di rilievo nazionale ed interregionale;
- che tale legge rappresenta una sostanziale riforma di carattere istituzionale, amministrativo e procedurale modificatrice del quadro delle competenze fra Ministeri e Regioni, profondamente innovatrice degli assetti organizzativi e amministrativi che andranno, conseguentemente, rimodellati con atti normativi specifici, sulla base di un concetto di "attiva cooperazione" fra Amministrazione centrale e Regioni;
- che con delibera consiliare del 21 marzo 1990 n. 3179 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale del 28 febbraio 1990 n. 784 aveva approvato lo schema d'intesa con le regioni Toscana e Marche per la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Marecchia;

- che con altra delibera del 21 marzo 1990 n. 3180 su proposta della Giunta regionale del 28 febbraio 1990 n. 785 il Consiglio aveva approvato lo schema d'intesa con la regione Marche per la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Conca;
- che entrambe le intese summenzionate non hanno avuto seguito per la mancata approvazione delle stesse da parte del Consiglio della Regione Marche, e che pertanto occorre procedere a nuovi schemi d'intesa;

Visto:

l'art. 15 della legge n. 183/89 ed in particolare:

- il comma primo, che individua il bacino idrografico del fiume Marecchia (lett. "a)", numero "4") tra i bacini di rilievo interregionale;
- il comma primo, che individua il bacino idrografico del fiume Conca (lett. "a)", numero "5") tra i bacini di rilievo interregionale;
- il comma secondo, che nei bacini di rilievo interregionale, prevede l'adozione di specifiche intese tra le Regioni territorialmente competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite (relative alle opere idrauliche) e delegate (relative alle risorse idriche);
- il comma terzo, che precisa che l'intesa interregionale deve definire:
 - a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del relativo comitato tecnico;
 - b) il piano di bacino;
 - c) la programmazione degli interventi;
 - d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

Dato atto:

- che le Amministrazioni regionali di Marche, Toscana ed Emilia-Romagna concordano sulla necessità di conseguire con sollecitudine l'intesa in oggetto, limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, in attesa di definire gli atti

normativi necessari e dare una più compiuta funzionalità all'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca;

Considerato:

- che le tre Amministrazioni regionali hanno manifestato l'esigenza di costituire un'unica Autorità di bacino sui due distinti bacini interregionali del fiume Marecchia e del fiume Conca per corrispondere a condizioni di maggior funzionalità ed economia nel rispetto delle omogeneità territoriali e delle problematiche locali;
- che tali esigenze sono state già manifestate in termini propositivi all'interno della relazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, per il bacino del fiume Marecchia e per il bacino del fiume Conca; schemi entrambi adottati dalle Giunte delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per il Marecchia e Emilia-Romagna e Marche per il Conca, e inviati al Ministero dei Lavori Pubblici il 31 ottobre 1990;
- che sull'ammissibilità di una unica Autorità di bacino su due bacini interregionali distinti dalla legge 18 maggio 89 n. 183, è stato formulato dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna in data 23 marzo 1991 un quesito specifico al Ministero Lavori Pubblici;
- che su tale quesito è stata data risposta favorevole da parte del Ministero in data 24 aprile 1991 con nota prot. n. 375/U.T. 2°, in analogia con gli accorpamenti previsti dalla stessa legge 18 maggio 1989 n. 183 all'art. 20 per i bacini regionali, prescrivendo contemporaneamente la garanzia della redazione di due distinti piani di bacino e, soprattutto, il corretto esercizio delle competenze della Regione Toscana, non interessata al solo bacino del Conca;
- che le tre Amministrazioni regionali, al fine di conseguire certezza di definizione dell'ambito territoriale in cui eserciterà le proprie funzioni l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, ritengono opportuno delimitare provvisoriamente il bacino idrografico del fiume Marecchia, come da cartografia costituente l'allegato A alla intesa interregionale ed il bacino idrografico del fiume Conca, come da cartografia costituente l'allegato B all'intesa interregionale. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Contestualmente si da atto che tale delimitazione ricomprende i bacini idrografici 26. Uso, 27. Marecchia-Ausa e 28. Marano per il bacino del Marecchia ed i bacini idrografici 29. Melo, 30. Conca, 31. Ventena e 32. Tavollo per il bacino del Conca definiti dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 1 febbraio 1983 n. 9 al fine di trattare in maniera tecnicamente adeguata le problematiche complessive, cui fa riferimento la legge n. 183/89, del territorio afferente al bacino così delimitato;

- che le Amministrazioni regionali ritengono opportuno definire gli organi e le funzioni dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, in analogia a quanto stabilito dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 per le Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- che le Amministrazioni regionali ritengono opportuno chiamare a far parte del Comitato istituzionale, e conseguentemente del Comitato Tecnico, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca le Amministrazioni provinciali di Arezzo e Pesaro nonché il Circondario di Rimini, il cui territorio è interessato in modo significativo dal bacino idrografico del Marecchia e del Conca. Ciò in considerazione del fatto che i suddetti Enti svolgono, a titolo proprio o delegato, importanti funzioni inscindibilmente connesse con i contenuti propri della pianificazione e gestione del bacino idrografico, così come definiti dalla legge n. 183/89, ed in generale svolgono funzioni di programmazione economica e territoriale di area vasta che risultano indispensabili ai fini della elaborazione e gestione dei piani e programmi di bacino;
- che le Amministrazioni regionali ritengono, infine, opportuno definire le modalità di funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca e le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

Visto lo schema di intesa fra le Regioni, predisposto dai competenti uffici regionali, schema che riflette il contenuto delle premesse;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale:

- di revocare le due delibere del 21 marzo 1990 n. 3179 e n. 3180 con le quali si erano disposte prime intese interregionali, rispettivamente per l'Autorità di bacino del fiume Marecchia e per l'Autorità di bacino del fiume Conca, in seguito non perfezionate.
- di approvare l'intesa interregionale: "Costituzione dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, composta di n. 13 articoli e di n. 2 allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

- - -

**INTESA INTERREGIONALE:
COSTITUZIONE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL
CONCA.**

- - - ° - - -

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. In attesa dei necessari atti normativi, è istituita l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. L'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i bacini idrografici dei fiumi Marecchia e Conca, aventi per finalità:
 - a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento, alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca ispira la propria azione ai principi della collaborazione con la Repubblica di San Marino, gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 2

(Delimitazione dei bacini idrografici)

1. Il bacino idrografico del fiume Marecchia è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'Allegato A alla presente intesa interregionale.
2. Il bacino idrografico del Conca è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'Allegato B alla presente intesa interregionale.
3. Tali delimitazioni hanno valore di proposta ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 3

(Organi dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca)

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono organi dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca:
 - a) il Comitato istituzionale;
 - b) il Comitato Tecnico.
 - c) il Segretario.

Art. 4

(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale ha la seguente composizione:
 - a) il Presidente della Regione Marche, o l'assessore regionale da lui delegato;
 - b) il Presidente della Regione Emilia-Romagna, o l'assessore regionale da lui delegato;
 - c) il Presidente della Regione Toscana, o l'Assessore regionale da lui delegato;
 - d) i Presidenti delle Province di Arezzo e Pesaro e del Circondario di Rimini o gli assessori provinciali o consigliere delegato da essi delegati.

2. Il Presidente del Comitato istituzionale è, a turno e per periodi di uguale durata, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente della Regione Marche, ovvero gli Assessori regionali da essi delegati. Il Presidente del Comitato istituzionale convoca e presiede il Comitato istituzionale fissandone l'ordine del giorno.
3. Nel caso di votazione con esito paritario prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato Istituzionale ha composizione limitata ai soli rappresentanti dell'Emilia-Romagna e delle Marche quando vengano trattati argomenti relativi al bacino del Conca.

Art. 5
(Compiti del Comitato istituzionale)

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca ha i seguenti compiti:
 - a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - b) adozione del piano di bacino del Marecchia e del piano di bacino del Conca;
 - c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli aggiornamenti degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino del Marecchia e del Conca da disposizioni statali, regionali e comunitarie;
 - d) concertazione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
 - e) predisposizione di indirizzi direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare

riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

- f) controllo sulla attuazione dei piani di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla precedente lettera e);
 - g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - h) nomina del Comitato Tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario ai sensi del successivo art. 8; istituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9;
2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca può promuovere accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6
(Comitato Tecnico)

1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:
- a) numero 2 esperti designati dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
 - b) numero 2 esperti designati dalla Giunta Regionale delle Marche, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
 - c) numero 1 esperti designati dalla Giunta Regionale della Toscana, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
 - d) numero 3 esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'Ambiente dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura e Foreste tra i propri

funzionari, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- e) numero 3 esperti designati rispettivamente dalla Provincia di Pesaro, Arezzo e dal Circondario di Rimini tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale.
2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, con atto del Comitato istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di 4 membri.
 3. Il Comitato Tecnico è nominato, con atto del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni pervenute degli delle singole amministrazioni competenti.
 4. I rappresentanti della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo non hanno diritto di voto sugli argomenti relativi al Bacino del Conca.

Art. 7
(Compiti del Comitato Tecnico)

1. Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico del Comitato istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;
 - b) cura l'elaborazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
 - c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale.

Art. 8
(Segretario)

1. Il segretario:
 - a) presiede il Comitato tecnico;
 - b) dirige la segreteria tecnico-operativa;

- c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;
 - d) cura i rapporti, con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.
2. Il segretario è nominato dal Comitato istituzionale tra i membri del Comitato Tecnico.
 3. La carica di segretario ha durata quinquennale.

Art. 9
(Segreteria tecnico-operativa)

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti degli Enti pubblici aventi competenza nei settori della Legge 16.5.1989 n. 183.
2. La segreteria tecnico-operativa è istituita, con atto del Comitato istituzionale, che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.
3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ed ai relativi atti.

Art. 10
(Piano di bacino)

1. Il piano di bacino, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale, di piano territoriale di settore.
2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.
3. Il piano di bacino ha i contenuti previsti dal terzo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Il piano di bacino può inoltre dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi di fare.
5. Per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al decimo dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i Consigli regionali approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, i piani di bacino.
7. Il piano di bacino approvato è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni.

Art. 11
(Criteri di priorit  e coordinamento)

1. Le priorit  d'intervento sono determinate nel rispetto dei criteri fissati dagli appositi D.P.C.M. emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183.
2. Il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario   realizzato anche attraverso l'aggregazione di ulteriori e diverse risorse stanziare per le medesime finalit .

Art. 12
(Programmi d'intervento)

1. Il piano di bacino   attuato attraverso programmi triennali d'intervento, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Il programma di intervento   predisposto dal Comitato istituzionale.
4. Il programma di intervento   approvato d'intesa dai Consigli regionali.

5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Gli aggiornamenti degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativi ai bacini idrografici del Marecchia e del Conca sono predisposti dal Comitato istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli regionali. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
7. Ogni altro programma d'intervento demandato alla Autorità di bacino del Marecchia e del Conca da disposizioni statali, regionali o comunitarie è predisposto dal Comitato istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli regionali.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Nei bacini idrografici del fiume Marecchia e del Conca resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative ed alla realizzazione degli interventi.
2. Al fine di consentire il necessario coordinamento e razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, fino all'approvazione dei piani di bacino, esprime un parere sugli atti di rilievo di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale.
3. In attesa degli atti normativi necessari a costituire le strutture tecnico-amministrative atte a conseguire un unitario governo dei bacini idrografici, l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca assicura il coordinamento tra le strutture tecniche degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale nonché delle Amministrazioni statali interessate.
4. L'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca ha sede a Novafeltria.

Le funzioni tecniche saranno svolte nelle sedi delle
strutture regionali di Rimini e Pesaro .
Il Comitato tecnico si riunisce ordinariamente presso
il Circondario di Rimini.

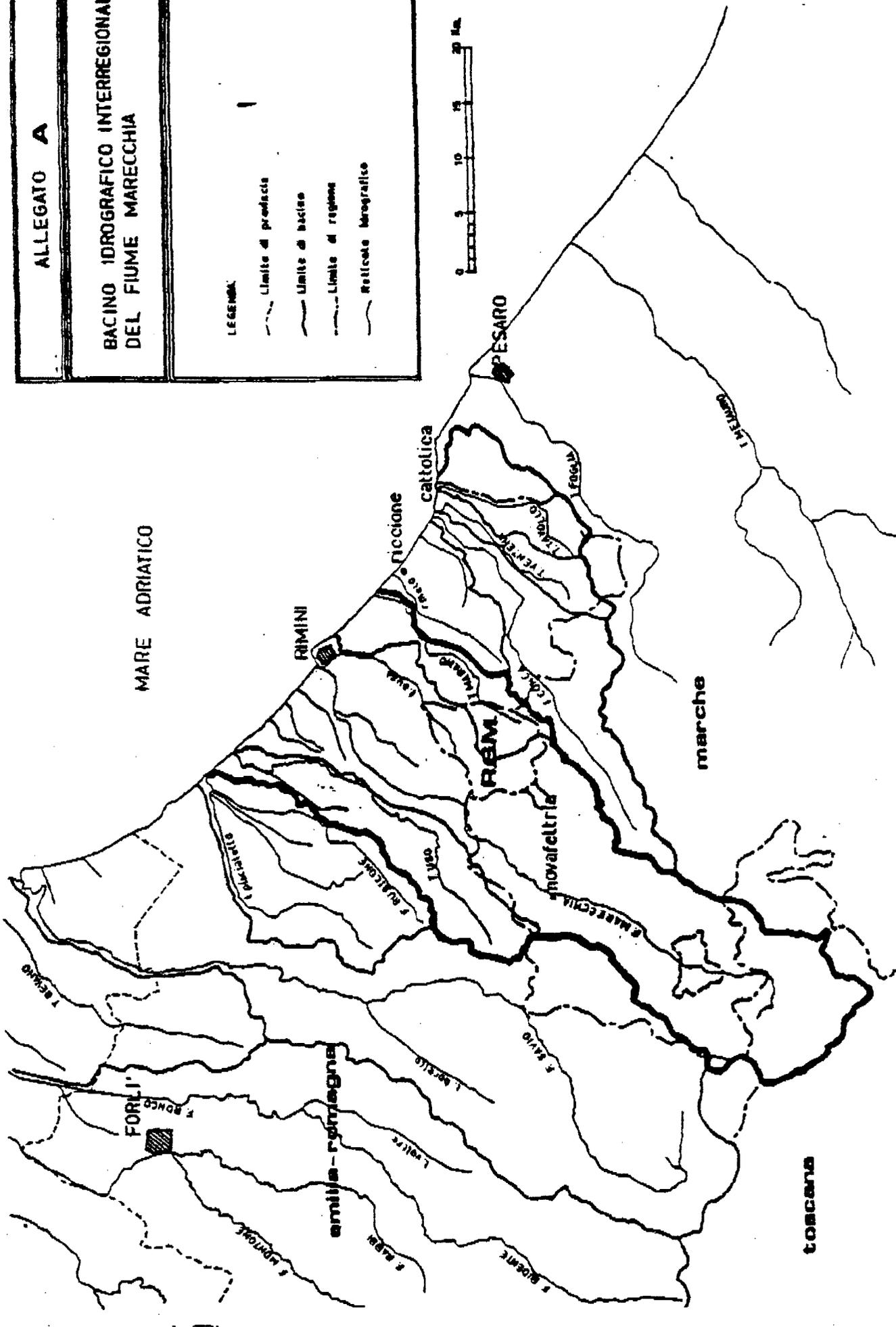
- - - • - - -

ALLEGATO A

BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE
DEL FIUME MARECCHIA

LEGENDA

- Limite di provincia
- Limite di bacino
- Limite di regione
- Reticola idrografica



MARE ADRIATICO

RIMINI

PESARO

riccione

cattolica

RIEM

novafeltria

MARECCHIA

marche

FORLÌ

emilia-romagna

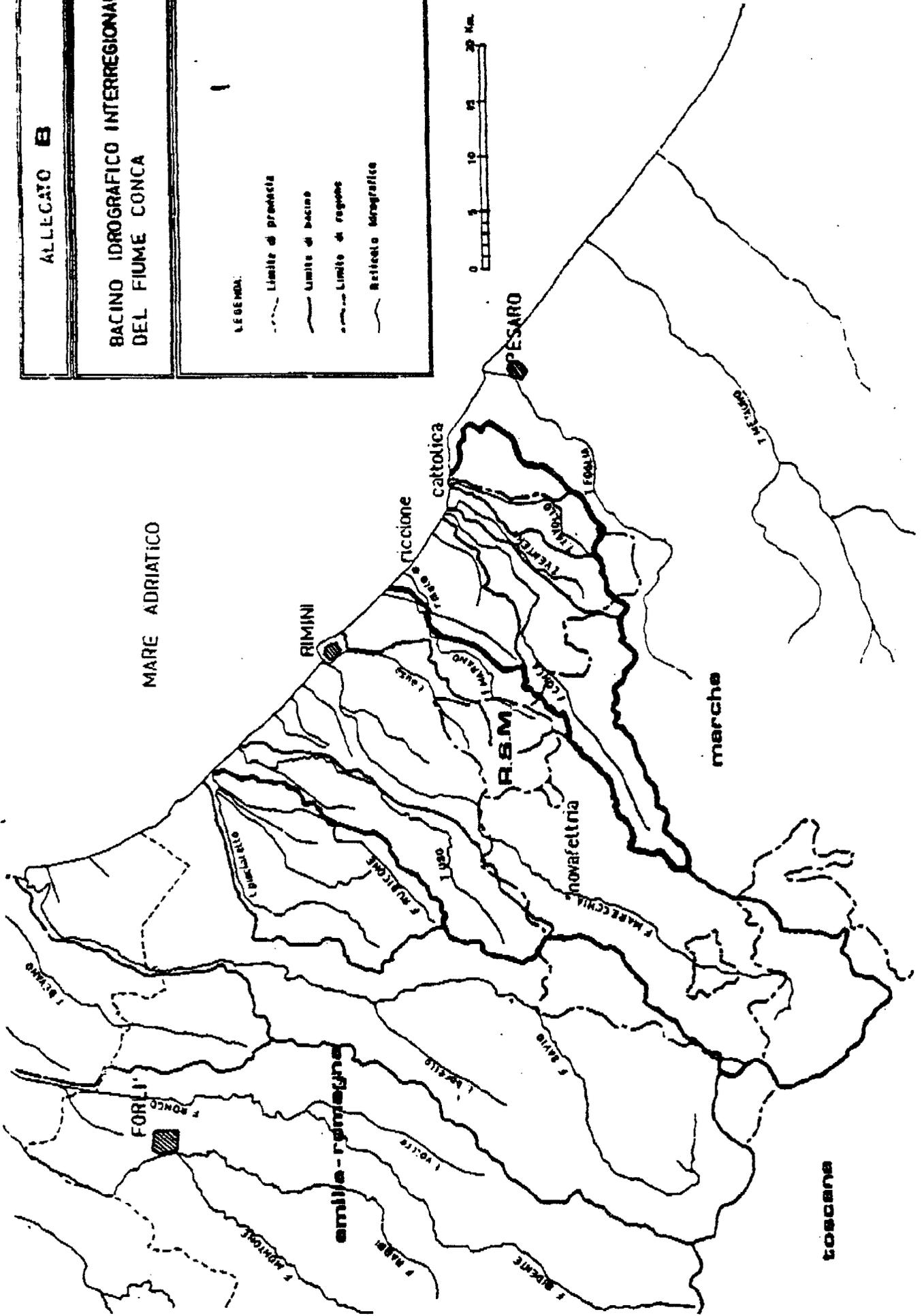
TOSCANA

ALLEGATO B

BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE
DEL FIUME CONCA

LEGENDA:

- Limite di provincia
- Limite di bacino
- Limite di regione
- Biotopo idrografico



o m i s s i s

1848

Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE: E. BOSELLI

IL SEGRETARIO: C. PERDOMI

4 giugno 1991

Copia conforme ad uso amministrativo.

L'ASSESSORE SEGRETARIO

PERDOMI CARLO



[Handwritten signature]

Progr. n. 587

o m i s s i s

IL PRESIDENTE : f.to Corrado Truffelli
I SEGRETARI : f.to Bottoni - Fiorini - Talignani

23 luglio 1991

Copia conforme ad uso amministrativo

Il responsabile del servizio
(Giuseppe Venturi)